



**Regolamento Comunale sulla Celebrazione dei
Matrimoni Civili e delle Unioni Civili**
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2022)

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune di Villa San Giovanni, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile – D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta presso la Casa Comunale e nelle altre sedi accreditate e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai dipendenti dell'ente oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo caso di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate. Non saranno delegate le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a celebranti esterni (persone diverse dagli Assessori Comunali e Consiglieri Comunali del Comune di Villa San Giovanni e dipendenti dell'ente) per i matrimoni celebrati fuori dall'orario di servizio.
3. L'ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
4. E' fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile ostentare sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

**Individuazione “Casa Comunale” e locali per la celebrazione
dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili**

1. La Casa Comunale, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata dalla Sala del Consiglio.
2. Per quanto concerne le celebrazioni da effettuarsi presso le strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico poste al di fuori della Casa Comunale (le quali, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07.06.2007 avente ad oggetto: “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”, la successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28.02.2014 “Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale”, nonché ai sensi del parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014, sono riconosciute come sedi idonee a tale scopo) queste ultime sono individuate a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica e accreditate come “sede distaccata di Ufficio di Stato Civile” mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. I matrimoni le unioni civili possono avvenire anche nell'Ufficio di Stato Civile unicamente in orario in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni.

4. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso la Sala Consiliare devono comunque avvenire compatibilmente con le necessità dettate dallo svolgimento di funzioni istituzionali.
5. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso strutture esterne alla Casa Comunale sono comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi.

Art. 4 **Richiesta della celebrazione**

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal art. 3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile (allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento.
2. Il luogo di celebrazione può essere cambiato fino ai quindici giorni antecedenti alla data della celebrazione.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Qualsiasi allestimento all'interno della sala consiliare sarà a carico dell'utente e concordato preventivamente con l'ufficiale di Stato Civile. Non saranno ammessi riti o modalità celebrative diverse da quelle previste dal rito civile. La sala e il luogo dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Per quanto concerne gli allestimenti nelle sedi esterne, i nubendi faranno riferimento al soggetto proprietario/gestore della struttura presso la quale avrà luogo la cerimonia.
5. Il Comune di Villa San Giovanni si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
6. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli e simili all'interno dei locali adibiti alla celebrazione, ivi compresi anche quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
7. Per l'utilizzo degli spazi i partecipanti al rito dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni di comportamento usuali per i visitatori.
8. I richiedenti ed i partecipanti al rito sono direttamente responsabili dell'osservanza delle prescrizioni di cui sopra e dei danni eventualmente recati alle strutture ed ai beni esistenti nei locali richiesti.

Art. 5 **Giorni ed orario di celebrazione/costituzione e costo del servizio**

1. Le tariffe dovute per la celebrazione/costituzione dei matrimoni o unioni civili, negli spazi e locali sopraindicati sono stabilite dal presente regolamento (allegato B) e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle spese generali.
2. La tariffa deve essere versata alla tesoreria del Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi ed orari. Il pagamento potrà essere effettuato tramite PagoPA utilizzando la procedura automatizzata presente sul sito internet del Comune di Villa San Giovanni o richiedendo avviso di pagamento all'Ufficio dello Stato Civile. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è: "Celebrazione di matrimonio civile/unione civile del giorno gg/mm/aaaa".
3. Eventuali e straordinarie modifiche del luogo di celebrazione potranno essere autorizzate dall'Ufficiale dello Stato Civile esclusivamente fino a 15 giorni prima della data di celebrazione/costituzione.
4. Gli importi delle tariffe delle celebrazioni per i matrimoni/unioni civili per le sedi separate variano a seconda dei giorni e delle date prescelte a seconda che i nubendi siano o meno residenti nel Comune di Villa San Giovanni e sono definite dal presente regolamento (allegato B) e aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili presso l'Ufficio di Stato Civile è gratuita esclusivamente negli orari in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni, ed unicamente se entrambi i nubendi, oppure uno dei due, sono residenti.
6. Le celebrazioni di matrimonio e di unione civile non si terranno nei seguenti giorni: 1° Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 24 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, 24-25-26 Dicembre, 31 Dicembre, il venerdì ed il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, il lunedì successivo alle consultazioni e durante le giornate di consultazioni elettorali. Resta ferma la possibilità per l'Ufficio dello Stato Civile di escludere ulteriori giornate in relazioni alle esigenze organizzative.
7. L'orario della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili non ammette significativi ritardi. I ritardi superiori ai 30 minuti rispetto all'orario concordato comporteranno il pagamento di una penale pari a € 100,00.

Art. 6
Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza dei due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può apporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

Art. 7
Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Villa San Giovanni che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 8
Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 4.
2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno subito dopo l'eseguite pubblicazioni, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
 - scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
 - ricevuta del pagamento della relativa tariffa; quest'ultima può essere prodotta entro i quindici giorni antecedenti al matrimonio.

Art. 9
Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale (art. 110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori dalla sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrare il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto di prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
3. Per le celebrazioni in strutture private, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale e che successivamente hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo della sala messa a disposizione per la celebrazione del rito civile, deve essere contattato l'ufficiale di Stato Civile prima di procedere alla prenotazione della struttura richiesta dai nubendi per la celebrazione al fine di verificare la disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile per il giorno e l'orario richiesto. A tale riguardo, i nubendi compileranno un apposito modulo (allegato A) di prenotazione della sala consiliare o di altro luogo posto al di

fuori della sala comunale. Per quanto concerne, invece, gli accordi relativi all'allestimento, alle pulizie della sala e altre esigenze di carattere logistico organizzativo inerenti la cerimonia, i nubendi provvederanno ad interpellare direttamente la struttura.

Art. 10 **Costituzione di Unione Civile**

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalla parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n.76.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni prima della redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere celebrata al di fuori della Casa comunale, presso le strutture private che hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale. Per le celebrazioni presso le suddette strutture private deve essere contattato l'ufficiale di Stato Civile prima di procedere alla prenotazione della struttura richiesta per la celebrazione al fine di verificare la disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile per il giorno e l'orario richiesto.

Art. 11 **Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile non oltre 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del C.C. rilasciato dalle proprietà nutrite consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.
2. Per le Unioni civili vale quanto riportato all'art. 10 del presente regolamento.
3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
4. I nubendi, nel giorno della redazione del verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione, dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti. Si fa presente che, tali documenti devono pervenire anticipatamente per email al momento della prenotazione per essere visionati dall'Ufficiale.
5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 12 **Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e a proprie spese.
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai

dati anagrafici dei testimoni.

Art. 13
Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;
- la Legge n.76/2016;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto Comunale.

Art. 14
Norme transitorie e finali

Stante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000 in data 05.11.2021 e l'impossibilità per il personale dipendente di prestare lavoro straordinario per i servizi non essenziali, in occasione dei matrimoni e delle unioni civili celebrati fuori dall'orario di servizio, il Sindaco potrà delegare alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, gli Assessori Comunali e i Consiglieri Comunali, per come già previsto dall'art. 2 del presente Regolamento. Agli Assessori Comunali e ai Consiglieri Comunali delegati è fatto obbligo di garantire la custodia e la sicurezza dei Registri di Stato Civile secondo quanto previsto dai Titoli II, III e V del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 e dagli articoli 449, 450, 451 e 452 del Codice Civile.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti a tali disposizioni i matrimoni civili e le unioni civili già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente Regolamento.

**Richiesta celebrazione di matrimonio civile e
indicazioni per la formulazione dell'atto di matrimonio**

I sottoscritti:

<i>Sposo</i>	<i>Sposa</i>
Cognome	Cognome
Nome	Nome
Nato a	Nata a
il	il
Residente	Residente
Cittadinanza	Cittadinanza
Stato civile: <input type="checkbox"/> celibe <input type="checkbox"/> divorziato <input type="checkbox"/> vedovo dal (indicare data divorzio/vedovanza) Data e Luogo precedente matrimonio:	Stato civile: <input type="checkbox"/> celibe <input type="checkbox"/> divorziato <input type="checkbox"/> vedovo dal (indicare data divorzio/vedovanza) Data e Luogo precedente matrimonio:
Telefono:	Telefono:

Chiedono di contrarre matrimonio civile unione civile nel Comune di Villa San Giovanni

in data ____ / ____ / _____ alle ore _____ presso la Casa Comunale oppure

presso la seguente struttura privata _____

E' previsto lo scambio di fedeli? SI NO

COMUNIONE DEI BENI

SEPARAZIONE DEI BENI

LEGGE DELLO STATO DI CITTADINANZA DEI CINIUGI, DI UNO DI ESSI O DEL LUOGO IN CUI LA VITA MATRIMONIALE E' PREVALENTEMENTE LOCALIZZATA

(Indicare lo Stato)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ivi presenti si sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma dei richiedenti



Città di Villa San Giovanni
 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore Affari Generali ed Istituzionali
 SERVIZIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – GIUDICI POPOLARI

TARIFFARIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI

LUOGHI	NUBENDI			
	Residenti nel Comune di Villa San Giovanni (almeno uno dei nubendi)		Non residenti nel Comune di Villa San Giovanni e/o cittadini stranieri	
	FERIALE	PREFESTIVO/FESTIVO	FERIALE	PREFESTIVO/FESTIVO
Casa Comunale Sala del Consiglio	€ 50,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 150,00
Casa Comunale Sportello	GRATUITO	€ 50,00	GRATUITO	€ 50,00
Strutture private individuate con deliberazione di Giunta Comunale	€ 300,00	€ 400,00	€ 450,00	€ 500,00
Matrimoni civili da celebrarsi fuori dalla sede comunale per "cause di infermità"	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Matrimoni civili da celebrarsi fuori dalla sede comunale per "imminente pericolo di vita"	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO